



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
S.CROCE



Santa Croce sull'Arno, lì 9 dicembre 2020.

**A TUTTI I NOSTRI CLIENTI**

**LORO SEDI**

## **CIRCOLARE N. 51/2020**

### **CASH-BACK**

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 156/2020, pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2020, sono state rese note le disposizioni attuative della disciplina del c.d. “**cashback**”, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l'effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.

Il decreto prevede una **fase sperimentale** che ha preso il via l'8 dicembre e che si concluderà il 31 dicembre 2020.

Uno specifico rimborso è, infatti, riconosciuto a coloro che effettueranno, mediante strumenti di pagamenti elettronici, un numero minimo di 10 transazioni nel periodo sperimentale.

Il rimborso, erogato nel mese di febbraio, è pari al 10% dell'importo di ciascuna transazione, considerando le sole transazioni il cui importo non supera i 150 euro. Le transazioni di ammontare superiore rilevano solamente fino alla soglia di 150 euro.

Ai fini della determinazione del rimborso, per il periodo sperimentale di dicembre 2020, il valore complessivo massimo delle transazioni effettuate è pari a 1.500 euro.

**A partire da gennaio 2021**, prenderà il via la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in tre semestri, ossia: 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; 1° luglio 2021-31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022-30 giugno 2022.

Per ciascun semestre, potranno accedere al rimborso i soli aderenti che abbiano effettuato un numero **minimo di 50 transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici.

In tal caso, **il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro ciascuna**. Valgono le medesime regole previste per il periodo sperimentale, seppure con riferimento ad un intervallo temporale più ampio (6 mesi). **Il rimborso sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale**.

È, inoltre, istituito un rimborso speciale (c.d. “**supercashback**”) per i primi 100.000 partecipanti che, nel periodo di riferimento, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.

Possono aderire al programma “cashback” (e “supercashback”), esclusivamente su base volontaria, le **persone maggiorenni residenti nel territorio dello Stato**.

Gli interessati sono tenuti a **registrarsi mediante la “AppIO”** comunicando il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione).

Per quanto concerne la gestione dei rimborsi, non appare previsto il coinvolgimento degli esercenti al minuto.

La gestione del programma avviene mediante il “Sistema Cashback”, predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. che, usufruendo di un’apposita piattaforma tecnologica, raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al Programma, degli aderenti e degli esercenti, trasmettendo le informazioni significative alla “AppIO” e ai sistemi messi a disposizione dai c.d. “issuer convenzionati” e, in funzione dell’erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A..

## LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La c.d. "lotteria degli scontrini" consentirà ai privati consumatori di partecipare **all'estrazione a sorte di premi in denaro mediante l'effettuazione di acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto** (art. 1 co. 540 e ss. della L. 232/2016).

### Avvio della lotteria

Il nuovo istituto troverà applicazione a partire **dall'1.1.2021**.

La sua introduzione è stata posticipata di sei mesi (rispetto al precedente termine di decorrenza fissato all'1.7.2020) a causa della diffusione del Coronavirus (art. 141 del DL 34/2020).

Pertanto, il calendario delle estrazioni individuato con provv. 80217/2020 deve essere aggiornato. Il nuovo calendario è stato anticipato sul sito [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

### Condizioni di partecipazione

Possono partecipare alla lotteria le **persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato**, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che:

- l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
- l'acquirente, all'atto dell'acquisto, comunichi all'esercente il proprio "codice lotteria";
- l'esercente trasmetta i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.

### Codice lotteria

Il codice lotteria costituisce uno pseudonimo del codice fiscale del cliente e ne consente l'identificazione ai soli fini dell'assegnazione dei premi. Esso potrà essere **ottenuto sul portale lotteria** ([www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)). Una volta generato, dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all'esercente. La comunicazione del codice al momento dell'acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni.

A partire dal 1° dicembre 2020 è possibile generare il proprio “codice lotteria” sul portale [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Sarà sufficiente accedere all'area pubblica del portale (dunque senza necessità di registrazione) e inserire nella sezione dedicata il proprio codice fiscale.

Il servizio on line, dopo aver verificato l'esistenza e validità del codice, verificherà anche la maggiore età del richiedente, visto che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti maggiorenni e residenti in Italia che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Il servizio genererà, così, il codice lotteria, sia in formato alfanumerico che in formato codice a barre, e questo dovrà poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile (es. smartphone) così da poter essere mostrato all'esercente al momento dell'acquisto (prima dell'emissione del documento commerciale), quale manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni.

Si ricorda, però, che il codice in parola potrà essere utilizzato soltanto per gli acquisti effettuati **a partire dal 1° gennaio 2021**, data di avvio della lotteria.

### **Operazioni escluse dalla lotteria**

Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati nell'ambito dell'esercizio d'impresa e gli acquisti effettuati online (o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi). Inoltre, in fase di prima applicazione dell'istituto, anche i seguenti acquisti non consentiranno la partecipazione (prov. 80217/2020):

- ❖ acquisti documentati mediante fattura elettronica;
- ❖ acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria;
- ❖ acquisti per i quali l'acquirente comunica il proprio codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

### **Generazione dei biglietti virtuali**

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1 euro genererà un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, **verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo** (con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi), fino a un massimo di 1.000 biglietti.

### **Estrazioni**

Sono previste due tipologie di **estrazioni: "ordinarie" e "zero contanti"**. Chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni "ordinarie"; chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito) parteciperà anche a quelle "zero contanti", che prevedono premi più elevati.

A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto.

La lotteria prevede estrazioni **annuali, mensili e settimanali**. Con lo stesso scontrino, dunque, ogni acquirente può partecipare a più estrazioni. Il calendario delle estrazioni aggiornato è disponibile sul sito [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

### **Premi**

I premi in palio sono elencati nella tabella seguente.

<b>Tipologia di estrazione</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Premi</b>
Estrazioni ordinarie	Annuale	1 premio da 1 milione di euro
	Mensile	3 premi da 30.000 euro
	Settimanale	7 premi da 5.000 euro
Estrazioni "zero contanti"	Annuale	1 premio da 5 milioni di euro per i consumatori e 1 premio da 1 milione per gli esercenti

	Mensile	10 da 100.000 euro per i consumatori e 10 da 20.000 euro per gli esercenti
	Settimanale	15 da 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 da 5.000 euro ciascuno per gli esercenti

I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.

### **Comunicazione delle vincite**

I vincitori ricevono **comunicazione formale della vincita mediante raccomandata** con ricevuta di ritorno **oppure via PEC**, ove abbiano indicato l'indirizzo nell'area riservata del "portale lotteria". In ogni caso, i documenti estratti sono pubblicati di volta in volta sul portale (provv. 80217/2020).

Inoltre, previa comunicazione delle necessarie informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea via SMS, e-mail o instant messaging.

### **Ritiro del premio**

I premi dovranno essere **reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione**. Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.

### **Obblighi degli esercenti**

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l'acquirente manifesta l'intenzione di partecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell'operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 739122/2019.

### **Adeguamento dei registratori telematici e della procedura web**

Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate devono essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria (cfr. provv. n. 1432381/2019, modificato dal provv. 248558/2020). Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al provv. 739122/2019, aggiornato con provv. 248558/2020.

### **Modalità di invio dei dati**

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all'Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.

### **Dati da trasmettere**

Nell'ambito del file generato dal registratore telematico sono trasmessi, in particolare, i dati identificativi del registratore, la denominazione del cedente o prestatore, l'identificativo progressivo, la data e l'ora del documento trasmesso, l'importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l'importo del corrispettivo non pagato, e il codice lotteria del cliente.

Le informazioni e i dati raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria sono trattati dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo.

### **Termini di invio dei dati**

I file vengono generati dal registratore "in maniera distribuita" nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Se il file è scartato, i documenti non sono validi ai fini della lotteria.

### **Segnalazione delle violazioni**

L'acquirente ha la facoltà di segnalare, sul "portale lotteria", se l'esercente, all'atto dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione (art. 1 co. 540 della L. 232/2016, modificato dall'art. 20 del DL 124/2019).

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

***Studio Commercialisti Associati***